

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1419 del 17/03/2017
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RNPPA0806/07RN01 COMUNE DI RIMINI DITTA BIANCHI RENZO E BIANCHI LUCA USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO E COINTESTAZIONE CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1491 del 17/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette MARZO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PROC. RNPPA0806/07RN01
COMUNE DI RIMINI
DITTA BIANCHI RENZO E BIANCHI LUCA
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO E COINTESTAZIONE CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n.40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela della Acque (PTA),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le Deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 1415/2016 ;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie

- di utilizzo n. 65 del 2/2/2015 e n. 1792/2016,
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016, n. 2254, "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati",
 - la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato De Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini.

PREMESSO CHE:

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 18477 del 12/12/2005 è stato concesso al Sig. Bianchi Renzo di derivare acque pubbliche dalle falde sotterranee, in località San Giovanni in Bagno del Comune di Rimini da due pozzi, nella quantità massima pari a mc/annui 24840 per uso "irrigazione agricola" a servizio di un terreno distinto nel NTC di detto comune al foglio n.32 particelle 251 e 90, proc. RNPPA0806;
- che in data 02/10/2007, il Sig. Bianchi Renzo ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta, registrata al protocollo regionale con il n. PG.07.247732 ;
- che in data 07/09/2016 il sig. Bianchi Renzo ha presentato domanda di cointestazione della concessione con il figlio Bianchi Luca, protocollo n. PGRN/2016/6681 del 08/09/2016.
- che in data 29/11/2016 con nota prot. 8974 sono state richieste integrazioni documentali e il pagamento delle spese istruttorie;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo delle domande da cui si evince che la derivazione é esercitata :

- a) tramite prelievo che avviene mediante due pozzi esistente aventi uno profondità di mt. 30 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 14 Kw e portata di esercizio di 20,00 l/s per mc/anno 9072 al foglio 32 mappale 251, e una profondità di m. 34 equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 7,0 Kw e portata di esercizio massima di 8,00 l/s per mc/anno 8280 al foglio 32 mappale 90;
- b) la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/anno 17352 circa in diminuzione rispetto ai mc/annui assentiti nell'atto di concessione;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO :

- della nota assunta al protocollo col n. PGRN.2017.1146 in data 07/02/2017 con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio nulla osta al rilascio della concessione in oggetto;
- della nota assunta al protocollo col n. PGRN.2017.1784 in data 27/02/2017 con la quale l'Autorità di Bacino Marecchia-Conca esprime parere favorevole alla concessione di acqua pubblica sotterranea per complessivi mc 17352 all'anno;
- della nota del Responsabile della P.O. Ing Giovanni Paganelli di ARPAE con cui si comunica

che i pozzi non sono ubicati all' interno delle aree di concessione di acque termali e minerali e non si rivelano interferenze;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- per le caratteristiche sopra descritte il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all' art. 6 del regolamento regionale n. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso "irriguo";

VALUTATA:

- ai sensi delle vigenti disposizioni regionali la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate;

DATO ATTO CHE:

- la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURERT n. 371 del 14/12/2016 senza che nei successivi 15 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto e di cointestazione, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti in diminuzione rispetto ai mc/annui assentiti nell' atto di concessione originaria;

ACCERTATO CHE:

- i Sigg. Bianchi Renzo e Bianchi Luca hanno provveduto al versamento della somma di € 88,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 65 del 02.02.2015;
- sono in regola con il pagamento dei canoni fino all' anno 2017 compreso, canone fissato in € 12,00 ogni 3000 mc assentiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1792/2016 , pari a € 69,40 versati in data 10/03/2017;
- hanno provveduto in data 10/03/2017 al versamento della somma di € 198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versati in data 28/02/2006 ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

STABILITO che il canone annuale per l'uso IRRIGAZIONE AGRICOLA, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato per l'anno 2017 in € 0,004 a mc/a per volumi > ai 3000 mc/a;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assentire ai Sig.ri Bianchi Renzo, codice fiscale BNCRNZ57A27H294U e Bianchi Luca codice fiscale BNCLCU87R10H294Q, entrambi residenti in Rimini, il rinnovo della concessione n. 18477 del 12/12/2005, **procedimento RNPPA0806/07RN01**, a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in località san Giovanni in Bagno del Comune di Rimini da due pozzi di profondità m.30 e m.34, nella quantità massima pari a mc/annui 17352 per uso "irrigazione agricola" a servizio di un terreno distinto nel NTC di detto Comune al foglio n.32 particelle 251 e 90 per uso irrigazione agricola;
2. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, fino alla data del **31.12.2026**, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato ;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 0,004 al mc/a, dando conto che il canone 2017 di € 69,40 è stato versato in data 10/03/2017, come previsto. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
6. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è già stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di assegnare il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla notifica dell'atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
8. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni

- richiesta del personale addetto alla vigilanza;
9. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente provvedimento;
 10. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 11. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale/copia conforme al richiedente.

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33;

Dott. Stefano Renato De Donato
Originale firmato digitalmente

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, rilasciata ai Sig.ri Bianchi Renzo, codice fiscale BNCRNZ57A27H294U e Bianchi Luca codice fiscale BNCLCU87R10H294Q, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso IRRIGUO da 2 punti di prelievo in località San Giovanni in Bagno del Comune di Rimini **-Procedimento n. RNPPA0806/07RN01**

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante:

pozzo 1) già perforato su terreno distinto nel NCT Comune di Rimini al fg. n.32, mapp. n.251 in via Lame 39

- diametro mm 160;
- profondità m 30;
- portata della pompa massima l/s 20 e media di esercizio l/s 9;
- potenza della motopompa Kw 14;
- volume annuo complessivo prelevato paria a mc 9072;
- coordinate geografiche UTM*32: X= 780.561 Y= 889.429;

pozzo 2) già perforato su terreno distinto nel NCT Comune di Rimini , al foglio n.32, mapp. n.90 in via Gaza 10

- diametro mm 160;
- profondità m 34;
- portata della max l/s 8 e media di esercizio l/s 5 ;
- potenza della elettropompa Kw 7 ;
- volume annuo complessivo prelevato paria a mc 8280;
- coordinate geografiche UTM*32: X= 780413 Y= 889.633;

La risorsa derivata sarà utilizzata per per irrigare circa ha 3 di terreno coltivato a ortaggi.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 28;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 17352.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016. L'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo totalizzatore woltmann e tangenziale, analogico o digitale, o altri da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;

d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella DGR 2549/2016 relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Il canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere

versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.